

## **Sentenza: 4 luglio 2013, n. 171**

**Materia:** demanio e patrimonio, demanio marittimo, concessioni amministrative.

**Limiti violati:** art. 117, I comma, Cost, in relazione all'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; art. 117, II comma, lett. e), Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrenti:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:**

art. 1, L. R. Liguria 30 luglio 2012, n. 24.

**Esito:**

illegittimità costituzionale

**Estensore nota:** Enrico Righi

Si tratta di sentenza espressione di una linea giurisprudenziale consolidata (sentenze nn. 180, 233, 340/2010, n. 213/2011).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri solleva questione di legittimità costituzionale in relazione alla normativa regionale di cui all'oggetto.

Tale articolato estende la possibilità di prorogare la durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico- alberghiere (in sostanza e principalmente per gli stabilimenti balneari) attualmente in essere addirittura senza un limite massimo di tempo, con ciò superando il termine di durata normale delle concessioni in atto, già prorogato con norma statale a tutto il 2015 (si veda l'art. 1, comma 18, D.L. 30.12.2009 n. 194, convertito in legge 26.02.2010 n. 15).

Merita focalizzare l'attenzione sul fatto che l'intervento del legislatore statale origina dalla necessità di prevenire le conseguenze di una possibile declaratoria di incompatibilità del diritto interno derivante da una procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea (procedura n. 4908/2008), avente ad oggetto la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 37 del Codice della navigazione italiano, che accordava priorità alle domande di rinnovo di concessioni già esistenti, rispetto alle istanze di primo rilascio, avanzate sul medesimo bene demaniale; la Commissione dubitava della compatibilità di tale norma di diritto interno con il diritto dell'Unione.

Con le disposizioni impugnate, la regione Liguria avrebbe, dal punto di vista della Presidenza del Consiglio, violato l'art. 117, I comma, Cost. in relazione agli articoli 49 (e 101) del Trattato sul funzionamento della U.E., comprimendo oltre i limiti costituzionali i principi di concorrenza e libertà di stabilimento, nonché l'art. 117, II comma, lett. e), Cost..

La Regione Liguria non si è costituita.

La Corte, relativamente all'impugnazione della normativa richiama le proprie precedenti sentenze nn. 180/2010 e 340/2010, conformi, relative a fattispecie che possono essere definite "in esatti termini", a suo tempo puntualmente stigmatizzate dalla Corte stessa (si trattava, nel primo caso, del giudizio sulla legittimità costituzionale di una norma della Regione Emilia-Romagna e, nel secondo caso, di una norma della Regione Toscana le quali, similmente a quella oggi scrutinata, consentivano la possibilità di estendere la validità delle concessioni sul demanio marittimo, in essere alla data del 31 dicembre 2009, fino ad un massimo di venti anni, a richiesta del concessionario, sia pure subordinatamente alla verifica di determinati presupposti di meritevolezza, in termini di sforzi economici profusi ed investimenti).

Oggi come in quelle occasioni, si è di fronte alla estremizzazione degli effetti indotti dall'istituto del cosiddetto "diritto di insistenza", noto in diritto amministrativo in materia di concessioni traslative. L'istituto in esame si traduce nella possibilità per il concessionario in scadenza di permanere nel godimento del bene demaniale nelle more delle procedure di rinnovo della concessione amministrativa (rinnovo per il quale gli è accordata priorità rispetto ad altri operatori). Tale istituto non risulta più positivizzato, almeno nell'ambito del demanio marittimo, dopo il citato intervento legislativo statale di modifica dell'art. 37 del Codice della navigazione.

La modifica in discorso si era resa necessaria proprio per evitare una procedura di infrazione cagionata dalla dubbia compatibilità delle norme del codice della navigazione italiano con il diritto comunitario, in particolare con il principio di libera concorrenza e con la libertà di stabilimento.

Concedendo una estensione addirittura *sine die* della durata delle concessioni, la norma regionale ligure, di fatto, introduce una disparità di trattamento fra operatori già inseriti nel settore ed operatori "nuovi", che vedono ristrette le proprie aspettative di ingresso nel mercato alla sola ipotesi di rinuncia volontaria al rinnovo da parte del concessionario uscente o a quella di un diniego di rinnovo per mancanza dei requisiti.

Si tratta della riedizione, per via surrettizia, del diritto di insistenza, ormai espunto dall'ordinamento.

Risulta dunque palese la violazione del principio di parità di trattamento tra gli operatori, desumibile dagli artt. 49 (e 101) del Trattato sul funzionamento della U.E., principio che presiede alla libertà di concorrenza e di stabilimento nell'ambito del territorio dell'Unione.

La norma impugnata va dunque soggetta a dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, I comma, Cost. in relazione agli artt. 49 (e 101) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nonché per violazione dell'art. 117, II comma, lett. e) Cost., vertendosi in materia di tutela della libertà di concorrenza.